

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012
338/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI PEREQUAZIONE DEI COSTI COMMERCIALI DELLA DISTRIBUZIONE ELETTRICA, SOSTENUTI PER LA CLIENTELA IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07), recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07", come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la relazione di analisi di impatto della regolazione relativa al TIT 2008-2011 (di seguito: relazione AIR);

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche”;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 227/10;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2011, ARG/elt 10/11;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2012, 211/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 211/2012/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- la Sezione 1 della Parte III del TIT 2008-2011 disciplina il regime di perequazione generale prevedendo, tra l’altro, che la quantificazione della perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione di cui al comma 33.1, lettera h) del TIT 2008-2011 (di seguito: perequazione COT) sia demandata all’Autorità;
- ai sensi del comma 33.3 del TIT 2008-2011, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall’articolo 9 della legge n. 10/91, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione generale di cui al comma 33.1 del medesimo TIT 2008-2011;
- l’articolo 41 del TIT 2008-2011 disciplina la perequazione COT prevedendo:
 - al comma 41.1, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici che hanno provveduto a costituire una società separata per la vendita ai clienti in maggior tutela (di seguito: imprese distributrici separate), equiparando nel trattamento le imprese obbligate alla separazione e le imprese che, pur non obbligate per legge, abbiano provveduto a costituire apposita società separata;
 - al comma 41.3, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici che continuano ad erogare in maniera congiunta anche il servizio di maggior tutela (di seguito: imprese distributrici integrate);
- per le imprese distributrici separate la determinazione dell’importo di perequazione, secondo quanto previsto dal medesimo comma 41.1 del TIT 2008-2011, è effettuato sulla base dei costi effettivi riferiti al comparto “operazioni commerciali funzionali all’erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione”, di cui al comma 6.4, lettera f), del TIU (di seguito: operazioni commerciali);
- ai sensi del comma 41.2 del TIT 2008-2011, ai fini dell’ammissibilità dei costi per l’attività di commercializzazione, l’Autorità opera in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione del costo riconosciuto per l’attività di distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TPR), nell’ambito di specifiche istruttorie individuali;
- con riferimento alle imprese distributrici integrate, il comma 41.3 prevede un meccanismo tramite il quale consentire alle imprese distributrici di conseguire un ricavo ammesso pari al ricavo complessivo che avrebbero ottenuto applicando in ciascun anno l’equivalente delle tariffe di commercializzazione della distribuzione e della vendita previste nel secondo periodo di regolazione ed opportunamente aggiornate.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della raccolta delle informazioni necessarie alle determinazioni di perequazione COT 2009, l’Autorità:
 - a) con riferimento alle imprese distributrici integrate, ha diffuso sul proprio sito internet, un apposito questionario tramite il quale sono state richieste informazioni puntuali relative all’anno 2009, riferite al perimetro di clienti, connessi in bassa tensione, serviti nell’ambito del regime di maggior tutela;
 - b) con riferimento alle imprese distributrici separate, ha inviato appositi questionari, tramite i quali sono stati richiesti:
 - i. i dati economici e patrimoniali relativi al comparto operazioni commerciali;
 - ii. ulteriori informazioni di dettaglio complementari rispetto a quelle desumibili dai conti annuali separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 11/07;
- con riferimento alle imprese distributrici separate, ai fini della determinazione del capitale investito netto relativo al comparto in esame, sono state utilizzate le informazioni rese disponibili ai fini della perequazione COT 2008 e le informazioni rese dalle medesime imprese ai fini degli aggiornamenti delle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2011;
- con riferimento alla perequazione COT 2009 di cui al comma 41.1 del TIT 2008-2011, relativa alle imprese distributrici separate, ai fini della determinazione del livello dei costi effettivi ammissibili per l’attività di commercializzazione del servizio di distribuzione (elemento CE^{COT} di cui al comma 41.1 del TIT 2008-2011), l’Autorità, in coerenza con i criteri tariffari adottati per il TPR e con l’impostazione adottata per la determinazione degli importi di perequazione COT 2008, ha tenuto conto:
 - a) dei costi operativi attribuiti al comparto delle operazioni commerciali;
 - b) degli ammortamenti delle immobilizzazioni;
 - c) di una congrua remunerazione del capitale investito;
- il livello dei costi operativi riconosciuti è ottenuto a partire dalle informazioni contenute nei conti annuali separati relativi all’anno 2009 redatti in ottemperanza alle disposizioni in materia di *unbundling* di cui alla deliberazione 11/07, relativi al comparto delle operazioni commerciali, escludendo, laddove necessario, voci di costo per le quali la copertura è già implicitamente prevista nei meccanismi di regolazione, ovvero il cui riconoscimento risulta non compatibile con un’attività svolta in regime di monopolio;
- nell’ambito delle istruttorie individuali condotte dalla Direzione infrastrutture, ai fini della determinazione del livello dei costi operativi riconosciuti, taluni importi comunicati dalle imprese distributrici, sono stati rettificati al fine di escludere voci di costo non riconoscibili ai fini della perequazione dei costi commerciali, in coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi per il TPR, illustrati al capitolo 17 della relazione AIR;
- a tal fine, sono stati esclusi dal costo riconosciuto:
 - a) gli oneri connessi all’erogazione degli sconti sui consumi elettrici concessi ai dipendenti, relativi al comparto in esame;
 - b) gli oneri straordinari, ad eccezione del parziale riconoscimento degli oneri eventualmente sostenuti per incentivi all’esodo pagati ai dipendenti attribuiti al comparto in esame;
 - c) gli oneri relativi ad “accantonamenti per rischi” e ad “altri accantonamenti”;

- d) gli oneri per sanzioni, risarcimenti automatici e simili, nonché gli oneri connessi all'erogazione di liberalità;
- e) gli eventuali oneri finanziari connessi alla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito: TFR);
- f) gli oneri relativi a compensi riconosciuti alla società capogruppo o ad altre società del gruppo per attività di coordinamento gestionale (c.d. *management fee*);
- g) le voci di costo relative ad “ammortamenti e svalutazioni”, “accantonamento rischi”, “altri accantonamenti”, nonché ad “oneri diversi di gestione”, al netto dei costi per derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni e del contributo all'Autorità di regolazione, impropriamente ribaltate sul comparto in esame, attraverso i Servizi Comuni e le Funzioni Operative Condivise;
- analogamente, tramite le medesime rettifiche, sono state portati in deduzione del costo riconosciuto i ricavi relativi al comparto in esame, ad eccezione delle seguenti voci:
 - a) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura;
 - b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2 del TIC (di seguito: diritti fissi);
- in coerenza con quanto previsto dal comma 41.1 del TIT 2008-2011, i ricavi da diritti fissi sono computati a maggiorazione dei ricavi ammessi derivanti dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ e $\sigma_1(cot)$ delle tariffe di riferimento TV1 e D1, il cui calcolo è effettuato sulla base dei volumi di servizio erogato (punti di prelievo e consumi di energia elettrica) comunicati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della perequazione generale per l'anno 2009;
- in relazione ai medesimi ricavi da diritti fissi, si è altresì provveduto:
 - a) in caso di mancata indicazione del loro ammontare complessivo da parte delle imprese, a stimarne convenzionalmente l'ammontare, facendo riferimento a dati medi di settore;
 - b) in caso di mancata indicazione della ripartizione dei medesimi ricavi da parte delle imprese, ad attribuire convenzionalmente detti ricavi a ciascuna tipologia contrattuale facendo riferimento a dati medi di settore;
- ai fini della remunerazione del capitale investito netto concorrono:
 - a) il valore delle immobilizzazioni nette, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, definito come valor medio tra il valore al 31 dicembre 2008 e il valore al 31 dicembre 2009;
 - b) le immobilizzazioni immateriali relative al cosiddetto “fondo pensione elettrici”;
 - c) il TFR, al netto degli oneri finanziari concernenti la rivalutazione del medesimo, come posta rettificativa del medesimo capitale investito riconosciuto;
 - d) il capitale circolante netto, determinato convenzionalmente pari all'1% del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari;
- la determinazione della quota di ammortamento riconosciuta è effettuata utilizzando come riferimento le vite utili convenzionali dei cespiti fissate dall'Autorità;
- con riferimento alla determinazione degli importi di perequazione COT 2009 di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011, relativi alle imprese distributrici integrate, sono

state richieste informazioni, riferite al servizio di vendita di maggior tutela, relative al:

- a) numero medio di punti di prelievo attivi nell'anno 2009, appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT 2008-2011;
- b) quantitativi di energia elettrica prelevata nell'anno 2009, dai punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera b) del TIT 2008-2011;
- c) numero medio di punti di prelievo attivi nell'anno 2009, appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT 2008-2011.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08, con riferimento all'anno 2009, risultano attive 147 imprese di distribuzione di energia elettrica.
- delle 147 imprese di distribuzione attive:
 - a) 14 imprese, in qualità di imprese elettriche minori ai sensi della legge 10/91, sono escluse dall'applicazione dei meccanismi di perequazione;
 - b) 30 imprese, ivi incluse le cooperative di distribuzione di energia elettrica, sono in attesa della determinazione dell'ammontare di perequazione generale per l'anno 2009 da parte della Cassa;
 - c) 21 imprese risultano aver erogato, per tutto o parte dell'anno 2009, il servizio di vendita di maggior tutela tramite società separata;
 - d) le restanti 82 imprese risultano aver erogato congiuntamente le attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela;
- con riferimento alle imprese distributrici separate di cui alla lettera c) del precedente elenco:
 - a) 2 imprese di distribuzione (ASSM S.p.A. e ASSEM S.p.A.) risultano aver provveduto all'affidamento dell'attività di vendita di maggior tutela a separata società in corso d'anno;
 - b) 2 imprese (AIM Servizi a rete Srl e ASM Voghera S.p.A.), non risulta che abbiano imputato alcun costo al comparto "operazioni commerciali" dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) 1 impresa (ALTO GARDA SERVIZI S.p.A.):
 - i. risulta aver trasmesso, con riferimento alla perequazione COT 2008, una stratificazione degli incrementi patrimoniali dei cespiti relativi all'attività di commercializzazione ritenuta non proporzionata alla dimensione della medesima impresa, come si rileva dalle motivazioni riportate nella deliberazione 211/2012/R/EEL, senza aver successivamente provveduto a ad emendare tale stratificazione;
 - ii. risulta aver trasmesso le informazioni propedeutiche alla determinazione della perequazione COT 2009 secondo le disposizioni di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011, relative alle imprese integrate, in luogo di quelle necessarie ai fini della suddetta determinazione secondo le disposizioni del comma 41.1 del TIT 2008-2011;
- in relazione alla compilazione dei conti annuali separati disciplinati dal TIU, in linea generale, la regolazione non riconosce all'operatore alcun diritto di

ripensamento rispetto alle scelte di impostazione contabile e di selezione dei *driver* di ribaltamento, effettuate in piena autonomia dal medesimo operatore;

- eventuali rettifiche dei conti annuali separati disciplinati dal TIU sono ammesse nei soli casi di effettiva erronea attribuzione dei costi, in difformità ai criteri definiti dal medesimo TIU;
- l'inosservanza delle disposizioni dell'Autorità, nonché la trasmissione di informazioni non veritiere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, costituiscono presupposto per l'adozione di sanzioni pecuniarie da parte della medesima Autorità;
- l'analisi dei dati trasmessi dalle imprese separate ai fini della perequazione di cui al comma 41.1 del TIT 2008-2011 ha evidenziato, in taluni casi, livelli di costi di commercializzazione significativamente superiore alla media nazionale, unitamente alla presenza di forti scostamenti nei costi unitari di commercializzazione riconosciuti per l'anno 2009, rispetto ai valori assunti dai medesimi costi unitari di commercializzazione, calcolati con riferimento all'anno 2008;
- la disponibilità delle informazioni sui volumi di servizio erogato ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti connessi in bassa tensione, richieste ai fini della perequazione generale, risultano necessarie altresì alla determinazione del risultato di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle imprese separate, in esito all'istruttorie individuali condotte, procedere ad ulteriori rettifiche puntuali nei confronti delle imprese di seguito richiamate:
 - con riferimento alla società AGSM Verona S.p.A., stimare convenzionalmente, sulla base di dati medi di settore, l'ammontare dei ricavi da diritti fissi, provvedendo altresì alla sua attribuzione ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione;
 - con riferimento alla società ACEA Distribuzione S.p.A., non riconoscere gli oneri legati alla "Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici" attribuiti al comparto in esame;
 - con riferimento alla società HERA S.p.A.:
 - i. rettificare parzialmente le voci relative ad "altri servizi (da altre imprese del gruppo)";
 - ii. non riconoscere le rettifiche operate dall' esercente rispetto ai valori di costo che risultano ribaltati al comparto in esame tramite i servizi comuni e le funzioni operative condivise;
 - con riferimento alla società ATENA S.p.A., stimare convenzionalmente, sulla base di dati medi di settore, l'ammontare dei ricavi da diritti fissi, provvedendo altresì alla sua attribuzione ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione;
- con riferimento alle imprese ASSM S.p.A. e ASSEM S.p.A., che risultano aver affidato il servizio di vendita di maggior tutela a separata società di vendita nel corso dell'anno 2009, provvedere alla determinazione del risultato di perequazione utilizzando sia la formula di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011, in relazione al periodo di erogazione congiunta del servizio di maggior tutela, sia la formula di cui al comma 41.1 del TIT 2008-2011, in relazione al periodo di erogazione del servizio di maggior tutela mediante separata società di vendita;

- con riferimento alle società AIM Servizi a rete S.r.l. e ASM VOGHERA S.p.A., che risultano non aver valorizzato, nei conti annuali separati relativi all'anno 2009, i costi afferenti al comparto "operazioni commerciali":
 - a) consentire la richiesta di formale rettifica del risultato di perequazione COT 2009, nei tempi e con le modalità fissate dal presente provvedimento;
 - b) nelle more dell'eventuale istanza di rettifica di cui alla precedente lettera a), procedere alla determinazione provvisoria degli importi di perequazione COT per il medesimo anno 2009, sulla base delle disposizioni di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011, relative alle imprese distributrici integrate;
 - c) utilizzare ai fini della suddetta determinazione provvisoria, le medesime grandezze, riferite all'intero perimetro delle utenze connesse in bassa tensione, comunicate ai fini della perequazione generale per l'anno 2009;
- con riferimento alla società ALTO GARDA SERVIZI S.p.A., tenuto conto delle criticità relative alla stratificazione degli incrementi patrimoniali di pertinenza del comparto in esame e che la medesima società, sebbene eroghi il servizio di maggior tutela mediante separata società di vendita, risulta aver trasmesso le informazioni richieste alle imprese integrate ai fini della perequazione COT 2009:
 - a) consentire di presentare, nei tempi e nei modi disciplinati dal presente provvedimento, apposita richiesta ai fini della ai fini della rideterminazione della perequazione COT 2009;
 - b) nelle more della presentazione dell'istanza di rettifica di cui al precedente punto a), procedere alla determinazione del risultato di perequazione COT 2009 sulla base delle disposizioni relative alle imprese distributrici integrate di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011, relative alle imprese distributrici integrate;
- con riferimento alla società DEVAL, in ragione del significativo scostamento rilevato nei costi unitari di commercializzazione sia rispetto al valore unitario medio nazionale, sia rispetto al valore assunto dai medesimi costi unitari nell'anno 2008:
 - a) procedere alla determinazione dell'ammontare di perequazione COT 2009;
 - b) dare mandato al Responsabile della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, affinché siano approfondite la cause che hanno determinato lo scostamento nei costi unitari riconosciuti rispetto all'anno 2008, nonché rispetto al costo unitario medio nazionale di commercializzazione;
 - c) di prevedere che detti approfondimenti siano conclusi entro il 31 dicembre 2012;
 - d) nelle more degli approfondimenti di cui al precedente punto b), sospendere l'erogazione in favore della medesima DEVAL;
- con riferimento alle imprese integrate che hanno trasmesso le informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione COT, determinare l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011, per l'anno 2009;
- con riferimento alle imprese integrate che non hanno trasmesso le informazioni richieste ai fini della perequazione COT per l'anno 2009, provvedere alla determinazione d'ufficio dell'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT 2008-2011 per l'anno 2009, utilizzando a tal fine le medesime grandezze, riferite all'intero perimetro delle utenze connesse in bassa tensione, comunicate alla Cassa ai fini della perequazione generale per l'anno 2009;

- con riferimento alle imprese per le quali sono in corso le procedure di determinazione dei risultati di perequazione generale per l'anno 2009, in attesa della comunicazione dei medesimi risultati, rimandare la determinazione della perequazione COT per l'anno 2009

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione degli importi di perequazione dei costi commerciali per la clientela in bassa tensione per l'anno 2009

- 1.1 Ciascuna impresa di distribuzione di cui alla Tabella 1 e Tabella 2, allegata al presente provvedimento, è tenuta a versare (se negativo), ovvero a ricevere (se positivo) l'ammontare di perequazione dei costi commerciali per la clientela in bassa tensione di cui al comma 41.1 del TIT 2008-2011, per l'anno 2009, riportato nella medesima Tabella 1.
- 1.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 1.1, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa l'importo di cui alla Tabella 1, ovvero di cui alla Tabella 2.
- 1.3 La Cassa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga a ciascuna impresa distributrice di cui al comma 1.1 l'importo di cui alla Tabella 1, ovvero di cui alla Tabella 2.

Articolo 2

Richieste di rettifica per le imprese separate con determinazione d'ufficio

- 2.1 Con riferimento alle imprese per le quali è stata attivata la procedura di determinazione d'ufficio, è possibile presentare istanza ai fini della rideterminazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali per l'anno 2009.
- 2.2 Ai fini della rideterminazione di cui al precedente comma 2.1, le imprese interessate presentano apposita istanza motivata, a firma del proprio rappresentante legale, inviandola a mezzo fax alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, entro il 30 settembre 2012.
- 2.3 Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 2.2, l'ammontare di perequazione, riportato nella Tabella 1 si intende determinato in via definitiva.

Articolo 3

Sospensioni e rinvii

- 3.1 L'erogazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali in favore delle imprese di cui alla Tabella 3, allegata al presente provvedimento, è sospesa fino alla conclusione degli approfondimenti di cui al successivo comma 3.3.

- 3.2 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità affinché, entro il 31 dicembre 2012, siano svolti i necessari approfondimenti in relazione alla dinamica assunta dai costi unitari di commercializzazione, per le imprese di distribuzione riportate nella Tabella 3.
- 3.3 Con riferimento alle imprese distributrici di cui alla Tabella 4, allegata al presente provvedimento, la determinazione del risultato di perequazione dei costi commerciali per l'anno 2009 è rinviata a successivo provvedimento, nelle more della determinazione dei risultati di perequazione generale per l'anno 2009 da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per i seguiti di competenza.
- 4.2 Il presente provvedimento, per le imprese di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7 del TIT 2008-2011.
- 4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni